

Lavoro (rapporto di) – Contratto a progetto - Mancanza del requisito della specificità del progetto - Effetto legale automatico di conversione in rapporto di lavoro subordinato.

Corte di Appello di Genova - 27 maggio 2011 n. 545 - Pres. De Angelis - Rel. Ponassi – M. A. (Avv. Bennati) - INPS (Avv. Capurso).

Il contratto di lavoro a progetto carente del requisito della specificità del progetto stesso si converte in rapporto di lavoro subordinato in forza di un effetto legale automatico di natura sanzionatoria, sicché non è possibile fornire la prova della natura autonoma del rapporto di lavoro.

FATTO - Con sentenza 448/2010 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da M. A. (quale titolare della ditta individuale M.D.L. Promozioni di M. A. di seguito per brevità M.D.L.) avverso cartella esattoriale avente ad oggetto la contribuzione non versata in relazione alla posizione lavorativa di R. E., B. M., P. D. S. M. ed A. A..

Osservava il giudicante che il credito azionato in cartella si fondava sul verbale di accertamento della Direzione Provinciale del Lavoro portante data 14 gennaio 2008 con il quale erano stati disattesi i contratti di co.co.pro. stipulati dalla ditta M.D.L. ed era stata ritenuta la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dai predetti soggetti. Ancor prima di verificare l'effettivo svolgimento delle mansioni svolte dai lavoratori che avevano sottoscritto i suddetti contratti di co.co.pro. occorreva, secondo il Tribunale, avere riguardo alla disposizione di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 276/2003, a norma del quale “... *i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa*”. Nel caso in esame i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti dalle parti non potevano ritenersi conformi allo schema legale, difettando sia del requisito della specificità sia del requisito della temporaneità - cosicché, fatta applicazione dell'art. 69 del d. lgs.vo cit., dovevano considerarsi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Escludeva poi che fosse pertinente al caso di specie il richiamo, da parte della ditta opponente, alla circolare ministeriale n. 1/2004 relativa alla riconducibilità ad un progetto

dell'attività di *call center c.d. out bound* - giacché nella fattispecie in esame il rapporto di lavoro subordinato doveva ritenersi instaurato non con l'azienda a favore della quale era svolta l'attività promozionale di televendita bensì con la ditta della ricorrente, che aveva organizzato il servizio di televendita. Riteneva peraltro che dovesse trovare applicazione il regime delle sanzioni previsto per le omissioni contributive in luogo di quello previsto per le evasioni contributive.

Avverso la sentenza proponeva appello M. A., quale titolare della ditta individuale M.D.L, Promozioni di M. A., sollecitando la declaratoria di infondatezza delle pretese contributive azionate dall'INPS previo, eventualmente, l'espletamento dell'attività istruttoria tempestivamente dedotta non ammessa dal primo giudice. Affermava infatti che l'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 276/2003 sanciva (in mancanza dei requisiti richiesti, per la stipulazione dei co.co.pro.) una presunzione semplice circa la natura di lavoro subordinato in essere tra le parti, che poteva però essere superata attraverso la prova del concreto svolgimento della prestazione lavorativa secondo modalità tali da consentirne l'inquadramento nell'ambito del lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. Nel caso in esame, aggiungeva l'appellante, tutti i lavoratori menzionati nella contestazione INPS avevano svolto attività di *telemarketing out bound*, senza prendere ordini o direttive dalla titolare della ditta M.D.L e senza essere soggetti al potere disciplinare della ditta predetta, né a vincoli di orario, gestendo la propria attività in piena autonomia peraltro, allorché essi erano stati iscritti alla gestione separata né l'INPS né gli altri organi competenti avevano formulato riserve di sorta. Rilevava poi che delle somme portate dalla cartella dovevano comunque espungersi le sanzioni relative ad evasione - avendo, il giudice di primo grado, ritenuto che fosse ravvisabile da parte della ditta M.D.L., una mera omissione.

Si costituiva in giudizio l'INPS - in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.a. - sollecitando il rigetto dell'appello nonché la conferma delle somme iscritte a ruolo.

Rimarcava che nella fattispecie era assente un progetto specifico, cioè uno specifico incarico, programma o fase di lavoro, temporalmente delimitati e ben individuati rispetto al generico interesse produttivo dell'azienda, cosicché si imponeva, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 276 del 2003, la conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione. Si trattava, secondo l'INPS, non di una mera presunzione relativa bensì dell'effetto legale, automatico, imposto dal legislatore nell'ipotesi in cui - per la mancanza di un valido progetto (cioè di un progetto specifico e temporalmente definito) - si configuri

un'ipotesi di nullità del contratto siccome stipulato in violazione della legge.

In ogni caso, affermava l'INPS, in sede ispettiva era emersa la natura sostanzialmente subordinata dei rapporti lavorativi *de quibus*.

L'Istituto proponeva poi un appello incidentale sia sulla declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la rideterminazione delle sanzioni in applicazione del regime previsto per le omissioni contributive al posto di quello per l'evasione, sia sulla statuizione di compensazione tra le parti delle spese di lite in via subordinata proponeva a sua volta istanza di ammissione delle prove già dedotte nel giudizio di primo grado.

All'udienza del 25 maggio 2011, ascoltate le conclusioni delle parti, questa Corte emetteva l'allegato dispositivo, del quale era data lettura.

DIRITTO - L'appello deve essere disatteso.

Si rileva innanzitutto che i motivi di appello non attengono alla carenza, nei contratti di lavoro a progetto per cui è causa, dei requisiti formali richiesti per la validità degli stessi dall'art. 62, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 276/2003 (*"indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto"*).

Viene invece contestata, da parte dell'appellante, l'interpretazione fornita dal primo giudice in ordine alle conseguenze della carenza di tali requisiti, prevista dall'art. 69 del decreto legislativo cit. che così recita:

"I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente".

Secondo l'interpretazione dell'appellante con tale norma il legislatore avrebbe

posto una sorta di presunzione relativa di subordinazione, non pregiudicando la possibilità, da parte del datore di lavoro, di fornire la prova in ordine alla reale natura (di lavoro autonomo) dei rapporti in questione.

Questa Corte dissente da tale interpretazione - che non trova alcun aggancio nel dato letterale della normativa disciplinante la fattispecie e che appare, altresì, confliggente con la *ratio* dell'istituto.

Va rimarcato, innanzitutto, che l'art 69 cit. porta come rubrica "*Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto*"; viene posto, così in evidenza il rapporto tra il meccanismo della conversione del contratto in contratto di lavoro subordinato ed il divieto alla costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici (cioè sorti senza il rispetto dei requisiti posti nel decreto legislativo medesimo). Il testo dell'articolo, poi, è formulato in termini inequivocabili laddove afferma, al 1° comma, che detti rapporti atipici "*sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto*". Dal tenore letterale della norma può desumersi, secondo l'opinione di questa Corte, che il legislatore ha voluto imporre un effetto legale automatico in tutti i casi di riscontrata irregolarità, disponendo che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici siano considerati alla stregua di rapporti di lavoro subordinato. Non può sfuggire la natura sanzionatoria di un tale meccanismo. Va altresì rilevato che l'uso della forma verbale "sono considerati" è indicativa del disinteresse del legislatore per l'effettiva natura (di lavoro subordinato o meno) dei rapporti in questione - che vengono definiti, genericamente, "*rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ...*" Ciò che li accomuna è il fatto di essere stati stipulati senza l'osservanza dei requisiti richiesti dall'art. 61, comma 1 e da ciò consegue, per legge, che essi "sono considerati", indistintamente, come rapporti di lavoro subordinato. Possono dunque rientrare nella predetta categoria sia rapporti che presentano le caratteristiche della subordinazione sia rapporti che presentano le caratteristiche del lavoro autonomo o della parasubordinazione.

Si rileva, per completezza, che il secondo comma dell'art. 69 dà invece rilievo alle effettive caratteristiche del rapporto affermando che, qualora questo si configuri come rapporto di lavoro subordinato, si trasforma nel rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Ai fini della presente decisione, però, ciò che rileva è unicamente la previsione del primo comma dell'art. 69 cit. giacché l'INPS ha azionato la propria pretesa contributiva limitandosi a considerare i rapporti *de quibus* alla stregua di rapporti di lavoro subordinato.

Consegue da quanto sopra la irrilevanza dei mezzi istruttori dedotti dall'appellante sulle concrete modalità di espletamento delle prestazioni lavorative per cui è causa.

Venendo ad esaminare le restanti questioni, ritiene questa Corte che sia corretta l'individuazione (effettuata dall'INPS in cartella) delle sanzioni connesse al mancato pagamento della contribuzione sulla base del regime dell'evasione, essendo pacifica l'omessa denuncia dei rapporti lavorativi in oggetto come rapporti di lavoro subordinato.

Sotto tale profilo non deve, peraltro, modificarsi la statuizione del giudice di primo grado posto che questi si è limitato nel dispositivo, a respingere il ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)